CONSIGLIO REGIONALE DÉLLA PUBLIA

LEGGE REGIONALE

Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Legge regionale: "Interventi della Regione per la promozione del turismo pugliese".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

Art. 1

Allo scopo di sviluppare il movimento turistico nel territo rio pugliese e di favorire l'affermazione di una unitaria immagine della Puglia sul mercato nazionale ed internazionale, e di stimola re la destagionalizzazione del flusso turistico, la Regione realiz za idonee iniziative ed azioni promozionali con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge.

Art. 2

Per le finalità di cui al precedente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a :

- A) svolgere iniziative, manifestazioni e campagne pubblicitarie e promozionali sui mercati di origine del flusso turistico, anche attraverso la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni in Italia e all'estero, aventi particolari riflessi nel campo turi stico:
- b) effettuare la propaganda per la migliore conoscenza e la valoriz zazione del patrimonio artistico, storico e paesaggistico della Regione, con pubblicazioni, documentari cinematografici, servizi radiotelevisivi, campagne interzionistiche sulla stampa e con al

tri mezzi di informazione;
c) realizzare nogni altra iniziativa ed attività idonea a favorire

 l'incremento del movimento turistico verso la Regione e la miglio re commercializzazione ed organizzazione dell'offerta turistica pu gliese;

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

d) promuovere e realizzare studi, îndagini e rîcerche sul mercato turistico nazionale e internazionale, al fine di raccogliere e lementi ed indicazioni utili per la impostazione dell'attività promozionale.

Art. 3

Per la realizzazione delle iniziative e degli interventi promozionali all'estero, la Regione si avvale dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. 24/7/77,n.616.

Può altresì avvalersi della collaborazione di ogni altro ente ed organismo direttamente o indirettamente interessato al movimento tu ristico per la realizzazione di finalità comuni in Italia e all'estero.

Art. 4

L'Assessorato al Turismo predispone il programma tecnico-finanziario delle iniziative e delle attività di cui all'art. 2 della presente legge, con l'indicazione dei preventivi di massima e degli elementi attivi ad illustrare l'opportunità delle medesime iniziative.

Il 7% dello stanziamento disponibile potrà essere destinato a "fondo riserva" per l'attuazione di iniziative non prevedibili e non quantificabili al momento della presentazione del programma e ver rà utilizzato sentita la Commissione consiliare competente.

Il programma dovrà altresì mdicare quali sono le iniziative che si intendono ripetere per più di un anno, nell'ambito del bilancio poliennale, per assicurare continuità ed efficacia all'azione pro mozionale programmata.

La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma di cui ai precedenti commi del presente articolo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si ri feriace l'attività programmata.

Per l'esercizio 1978, il programma va approvato entro 30 gior ni dall'entrata in vigore della presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo.

Art. 5

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzato, per l'esercizio 1978, uno stanziamento di lire 1.200.000.000= sul Cap. 282 "Spese per la promozione della domanda turistica e per la propaganda", mediante prelievo della corrispondente somma dal "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" recante una dotazione di lire 38.830.000.000= (Cap. 349).

Per gli esercizi successivi, lo stanziamento relativo sarà sta bilito in sede di approvazione del bilancio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGNIO TO 1 Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

CONBIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale delle sedute del 14 marzo e 3 mag gio 1978 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

> IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Tarricone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone